



ASSOCIAZIONE CLUSTER BIOMEDICALE DELL'UMBRIA BCU – BIOMEDICAL CLUSTER OF UMBRIA

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. Per iniziativa del sistema di Confindustria Umbria è costituita un'associazione tra imprese, Enti di Ricerca e Sanità, denominata **Cluster Biomedicale dell'Umbria**, identificata altresì con la sigla "**BCU-Biomedical Cluster of Umbria**".
2. L'Associazione, di seguito per brevità chiamata "Cluster", ha sede in Perugia, presso Confindustria Umbria, Via Palermo n. 80/A. Essa tuttavia potrà istituire sedi operative altrove, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 2 - SCOPI ED ATTIVITÀ

1. Il Cluster non ha fine di lucro, ha durata fino al 31 dicembre 2061, e si propone di:
 - a) promuovere e valorizzare all'interno ed all'esterno della Regione le peculiarità delle imprese umbre e della Ricerca operanti nella filiera del comparto biomedicale, compresa la realizzazione di infrastrutture sanitarie in Italia e all'estero;
 - b) stimolare le imprese e gli Enti associati a mettere in atto meccanismi di integrazione nelle diverse funzioni operative, nonché facilitare le aggregazioni di scopo;
 - c) sviluppare azione di promozione e di accrescimento del Cluster e dei suoi partecipanti;
 - d) promuovere e sostenere rapporti del Cluster con le Istituzioni comunitarie, nazionali e locali;
 - e) favorire il collegamento delle imprese umbre e dei ricercatori con quelle delle altre regioni d'Italia e Paesi esteri, sia a livello di singoli produttori primari, che di aggregazioni territoriali, quali *cluster* e distretti;
 - f) agevolare specializzazioni produttive, commerciali, ricerca e di servizi dei diversi soggetti aderenti al Cluster;
 - g) partecipare a programmi di ricerca ed innovazione in collaborazione con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove start up;
 - h) definire standard comuni di qualificazione e certificazione, favorendone il raggiungimento da parte dei soggetti appartenenti al Cluster;

- i) promuovere forme di cooperazione commerciale e di innovazione tra i soggetti appartenenti al Cluster;
 - j) registrare un simbolo comune (logo) ed esercitare ogni azione di tutela dello stesso;
 - k) partecipare a fiere, mostre, mercati, *in-coming* di operatori esteri e missioni all'estero, nonché altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, la ricerca, l'immagine, l'attività e la professionalità dei soggetti partecipanti al Cluster;
 - l) organizzare visite e viaggi di studio;
 - m) facilitare l'accesso, l'erogazione e l'anticipazione a fondi comunitari, nazionali e regionali, anche mediante la gestione di crediti ricevuti e la loro anticipazione da enti pubblici e privati per la realizzazione degli obiettivi strategici del Cluster;
 - n) facilitare l'accesso ad agevolazioni fiscali e finanziarie;
 - o) definire i bisogni formativi dei lavoratori, ricercatori appartenenti alle imprese ed Enti partecipanti al Cluster, nonché individuare i soggetti che dovranno attuare interventi idonei a soddisfare gli stessi bisogni formativi;
 - p) intraprendere qualsiasi altra iniziativa idonea al conseguimento degli scopi sociali.
2. Per lo svolgimento delle attività sociali, il Cluster utilizza le risorse finanziarie derivanti dai contributi dei soci ordinari, aggregati e sostenitori, ma anche di quanti intendono supportarne l'attività.

Art. 3 - SOCI

1. I soci si dividono in Soci Ordinari, Soci aggregati e Soci sostenitori.
2. Possono far parte del Cluster, come soci ordinari, i soggetti giuridici aderenti a Confindustria Umbria ed esercenti, con carattere di continuità, attività di ricerca, progettazione e produzione di sistemi, componenti e servizi, nella filiera del settore biomedicale e delle infrastrutture sanitarie pubbliche e private.
3. Possono far parte del Cluster, come soci aggregati, i soggetti che in ragione della natura giuridica e/o della tipologia di attività non aderiscono a Confindustria Umbria.
4. Possono far parte del Cluster, come soci sostenitori, gli Enti Pubblici, Ospedali, Centri di Ricerca, le Associazioni a scopo di Ricerca e altri Cluster o Poli (anche non localizzati in Umbria). I soci sostenitori non sono tenuti al versamento di quote, ma potranno agevolare le attività del Cluster mediante contributi finanziari volontari. Il Presidente del Cluster, dopo approvazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, può invitare a far parte del Cluster, come Soci

- Sostenitori, Enti Ospedalieri e di Ricerca di particolare interesse per le finalità del Cluster, come pure docenti o ricercatori di chiara fama che potranno partecipare a titolo personale. L'accettazione avverrà con dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; dovrà essere previamente acquisito il parere di Confindustria Umbria.
5. L'adesione comporta per i Soci Ordinari il versamento della quota una tantum da corrispondere all'atto dell'iscrizione. L'importo di detta quota è stabilito dal Consiglio Direttivo e può essere modificato dallo stesso.
 6. Per i Soci aggregati la quota una tantum all'iscrizione è ridotta del 50% (cinquanta per cento).
 7. Il Consiglio Direttivo fisserà anche l'entità dei contributi annuali per i soci Ordinari e per i Soci aggregati (ridotta al 50% - cinquanta per cento).
 8. La qualità di associato ed i contributi associativi non sono trasmissibili per atti travivi.
 9. La volontà di adesione al Cluster deve essere formalizzata con apposita domanda sulla quale delibera a maggioranza semplice il Consiglio Direttivo, sentito il parere di Confindustria Umbria.
 10. L'appartenenza al Cluster cessa, nel caso dei soci ordinari e aggregati:
 - a) per sopraggiunta mancanza dei requisiti indicati ai precedenti commi 2 e 3;
 - b) per i soci ordinari per dimissioni oppure cancellazione da Confindustria Umbria;
 - c) per recesso, fallimento, liquidazione o altre procedure concorsuali che compromettano l'ordinaria gestione dell'attività;
 - d) per esclusione motivata.
 11. Il socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'associazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 24 2° comma c.c. L'esclusione è adottata nei confronti del Socio che svolge attività contrarie alle finalità del Cluster o ne comprometta il buon nome o non ne osservi lo Statuto o gli eventuali regolamenti; viene deliberata a maggioranza semplice dall'Assemblea ed è comunicata per iscritto al Socio nei cui confronti è adottato il provvedimento. Si applicano gli artt. 24, commi 3 e 4 c.c.
 12. Nel caso dei soci sostenitori l'appartenenza al Cluster cessa con il reiterato venire meno del sostegno alle attività del Cluster. La cessazione del rapporto associativo è deliberata a maggioranza semplice dall'Assemblea, salvo il disposto dell'art. 24, commi 3 e 4 c.c.
 13. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di beneficiare dei vantaggi derivanti dall'attività svolta dall'Associazione e sono tenuti al rispetto degli obblighi, anche di versamento di quote, previsti

nel presente statuto.

Art. 4 – ORGANI DEL CLUSTER

1. Sono organi del Cluster: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Revisore contabile ed i Proviviri.
2. Il Segretario Generale, il Direttore Operativo ed il Comitato Scientifico coadiuvano gli Organi nell'espletamento delle attività.

Art. 5 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti i Soci ordinari e aggregati del Cluster. È presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Essa potrà tenersi anche a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito: i) a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; iii) agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.
2. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione viene fatta presso la sede dell'Associazione, con avviso spedito almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare; è trasmessa agli aventi diritto con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione.
3. In caso di urgenza è prevista la convocazione con preavviso ricevuto almeno tre giorni prima. Il Segretario Generale ed il Direttore Operativo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, come pure i Proviviri ed il Revisore dei conti, ove nominati.
4. L'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o sia rappresentata la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti

- o rappresentati.
5. L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti; sono salve le maggioranze per legge più elevate.
 6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento del Cluster. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. I verbali vengono trascritti in apposito libro.
 7. I soci devono intervenire in Assemblea personalmente in caso di ditta individuale o persona fisica; per mezzo del legale rappresentante in caso di persone giuridiche o enti.
 8. È consentita la delega scritta, valida anche per la seconda convocazione, ad altro socio, ma ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe di soci.
 9. Ogni socio in regola con gli adempimenti statuari del Cluster Biomedicale Umbria e, laddove applicabili, anche quelli di Confindustria Umbria, ha diritto ad un voto. Il socio non in regola con gli adempimenti statuari non può votare né essere delegato.
 10. L'Assemblea:
 - a) determina l'indirizzo generale del programma del Cluster;
 - b) elegge, nei termini dallo Statuto, i membri del Consiglio Direttivo, individuando tra questi il Presidente e il Vice Presidente;
 - c) dispone sull'eventuale istituzione del revisore Contabile e dei Provisori e provvede alle relative nomine;
 - d) esamina ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione entro il 30 aprile predisposti dal Consiglio Direttivo; delibera, in seduta straordinaria, sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento del Cluster, nominando uno o più liquidatori;
 - e) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
 - f) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La gestione del Cluster è affidata ad un Consiglio Direttivo che provvede alla gestione dei progetti e delle iniziative approvate dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea del Cluster. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati ordinari e/o persone fisiche designate da enti associati ordinari. Tuttavia un membro del Consiglio Direttivo deve

essere un associato aggregato e/o una persona fisica designata da ente associato aggregato.

3. Le persone fisiche designate come consiglieri da enti associati debbono possedere la rappresentanza legale del soggetto giuridico socio, ovvero essere persone da questi espressamente delegate, purché facenti parte stabilmente dell'organizzazione aziendale, in posizione dirigenziale o di vertice.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Tesoriere.
5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono ri-eleggibili.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche con sistemi di tele o video conferenza, secondo le modalità di cui al precedente art. 5 comma 1, e viene convocato dal Presidente con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione. La convocazione viene fatta presso la sede dell'Associazione, con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare; è trasmessa agli aventi diritto con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione. Al Consiglio potrà partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o suo delegato.
7. Tutti i membri del Consiglio Direttivo svolgeranno il loro compito senza remunerazione né rimborso spese, salvo casi eccezionali da deliberarsi in Consiglio Direttivo con l'astensione del o degli interessati.
8. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno.
10. Il Consiglio Direttivo:
 - a) svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi nell'ambito dell'indirizzo generale del programma del Cluster;
 - b) determina l'importo della quota una tantum da versare al momento dell'iscrizione e l'entità dei contributi annuali;
 - c) esamina e delibera in merito alle nuove domande di iscrizione, sentito il parere di Confindustria Umbria, a giudizio insindacabile;
 - d) prende atto dei casi di dimissioni degli aderenti al Cluster, informandone Confindustria Umbria;
 - e) delibera gli atti della gestione finanziaria e redige i bilanci di previsione e consuntivi;
 - f) predispone la relazione annuale da presentare all'Assemblea;

- g) delibera l'adesione del Cluster alle Organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale aventi scopi identici o analoghi ai propri, informandone Confindustria Umbria;
 - h) provvede alla gestione economico-finanziaria;
 - i) compie ogni altro atto inerente la gestione ordinaria nei limiti di spesa dei punti p) e q);
 - j) affida ricerche di interesse industriale, su mandato dell'assemblea ordinaria, a ricercatori, enti di ricerca, dipartimenti universitari;
 - k) approva il programma di attività del Comitato Scientifico;
 - l) nomina l'eventuale Direttore Operativo, selezionandolo fra comprovate figure professionali;
 - m) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria, le modifiche del presente Statuto;
 - n) delibera norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
 - o) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
 - p) su autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, delibera l'acquisto e l'alienazione di beni per importi superiori ad euro 1.500 (millecinquecento), l'acquisto e l'alienazione di immobili, la partecipazione del Cluster a società o consorzi;
 - q) su autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, assegna eventuali incarichi di consulenza che eccedano l'importo complessivo di euro 5.000 (cinquemila) lordi e di eventuali assunzioni di lavoratori che comunque non coinvolgano parti correlate.
11. Le eventuali dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto al Presidente. Il membro dimessosi dal Consiglio Direttivo può essere sostituito da un nuovo membro cooptato dal Consiglio Direttivo, nell'ambito della stessa tipologia; la nomina dovrà essere sottoposta alla prima Assemblea dei soci per la convalida.
12. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono trascritti in apposito libro tenuto presso gli uffici di Confindustria Umbria.

Art. 7 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è eleggibile al massimo per due mandati consecutivi.
2. Il Presidente:
 - a) cura l'esecuzione delle direttive indicate dall'Assemblea e delle delibere del Consiglio;
 - b) rappresenta il Cluster presso terzi ed in giudizio;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, su delibera del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono espletate dal Vice Presidente, che pure dura in carica tre anni ed è ri-eleggibile.

Art. 8 – REVISORE CONTABILE

1. L'Assemblea può nominare un Revisore Contabile, anche esterno, che dura in carica tre anni.
2. Qualora nominato, il Revisore Contabile vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria del Cluster e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. Il Revisore Contabile trascrive in apposito libro l'attività svolta.

Art. 9 – PROBIVIRI

1. L'Assemblea può istituire un Collegio dei Probiviri, nominando tre componenti, che durano in carica tre anni, scegliendoli tra persone di spiccata moralità anche al di fuori degli aderenti al Cluster.
2. Qualora nominati, spetta ai Probiviri interpersi per la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci ed il Cluster.
3. I probiviri svolgono la loro funzione senza remunerazione.
4. I verbali delle Riunioni dei Probiviri verranno trascritti in apposito libro tenuto dal Segretario Generale.

Art. 10 – COMITATO SCIENTIFICO

1. I soci sostenitori potranno formare un Comitato Scientifico, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri. I membri saranno eletti fra i Ricercatori e gli Operatori Sanitari appartenenti agli Enti e alle Istituzioni socie del Cluster, come pure fra gli iscritti a titolo personale su invito del Presidente del Cluster.
2. Il Comitato Scientifico preparerà un suo programma di attività rivolte soprattutto a sviluppare e valorizzare la ricerca anche attraverso nuove start up o licenze, da sottoporre al Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli obiettivi del Cluster.
3. Il Cluster si impegna a diffondere fra i propri Soci tutte le opportunità presentate dal Comitato Scientifico ed accettate dal Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato eleggerà al suo interno un Presidente, e ove occorra un Vice-Presidente, che può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo del Cluster.
5. I membri del Comitato Scientifico si conformeranno alle principali regole di funzionamento del Cluster.
6. Il Comitato Scientifico non ha capacità di spesa, salvo che per fondi assegnati da delibera del Consiglio Direttivo ed affidati al Presidente del Comitato che ne vigilerà e renderà conto della spesa.

Art. 11 - FONDO DI FUNZIONAMENTO

1. Il Fondo di funzionamento del Cluster è costituito dalla quota di iscrizione una tantum versata dai soci ordinari e aggregati, dagli eventuali contributi dei soci sostenitori, dai contributi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché da ogni altro bene, a qualsiasi titolo pervenuto, o qualsiasi altro provento od incremento patrimoniale comunque conseguito.
2. Con il Fondo si provvede alle spese per il funzionamento del Cluster.
3. Il Fondo è gestito dal Consiglio Direttivo e dal suo Tesoriere.
4. Il Fondo rimane indivisibile per tutta la durata del Cluster e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo eventuale scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.
5. In ogni caso durante l'esistenza del Cluster non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione.

Art. 12 – DISPOSIZIONI SULLE CARICHE

1. Alle cariche sociali, eccezion fatta per quelle di Revisore e di Proboviro, possono accedere solo i rappresentanti degli enti soci del Cluster, o loro delegati, che osservano le disposizioni del presente Statuto.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo l'eventuale Revisore Contabile, se non socio, il Segretario Generale e l'eventuale Direttore Operativo.

Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Entro il primo quadrimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea insieme, qualora nominato, alla relazione del Revisore contabile.
3. I bilanci sono presentati al Revisore almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Fino a che l'Assemblea non abbia provveduto alla approvazione del bilancio di previsione, è autorizzato l'esercizio provvisorio sulla base e nei limiti delle previsioni dell'ultimo bilancio preventivo approvato. Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo debbono essere messi a disposizione dei soci aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta, almeno tre giorni prima della data fissata per la Assemblea.

Art. 14 – SEGRETERIO GENERALE

1. Il Segretario Generale del Cluster viene nominato, su proposta di Confindustria Umbria, dal Consiglio Direttivo che gli attribuirà i compiti e ne determinerà l'eventuale compenso.
2. Il Segretario Generale cura l'organizzazione e la gestione amministrativa delle attività del Cluster, riportando al Presidente.
3. Il Cluster potrà avvalersi di Umbria Export Scarl per la propria promozione sui mercati internazionali.
4. Eventuali compensi per le attività di supporto di Confindustria Umbria saranno da stabilirsi e da deliberare in Consiglio Direttivo di anno in anno.
5. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e ad egli propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari.
6. Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni degli Organi statutari, assumendo le funzioni di segretario.

15. – DIRETTORE OPERATIVO

1. Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Direttore Operativo, con compenso da stabilire e deliberare, che gestirà le attività tecniche e scientifiche espressamente delegate dal Consiglio Direttivo, quali ad esempio la supervisione del Comitato Scientifico e il raccordo dello stesso con le attività e finalità del Cluster, la promozione commerciale verso terzi.
2. Il Direttore Operativo per le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo riporta direttamente al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente.
3. Il Direttore Operativo si raccorda con il Segretario Generale e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento del Cluster viene deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria.
2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e gli eventuali compensi.
3. In caso di scioglimento del Cluster le eventuali attività patrimoniali residue devono essere devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe o che perseguono fini di pubblica utilità.

Art. 17 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.